



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



AREA PER L'INNOVAZIONE E GESTIONE
DEI SISTEMI INFORMATIVI
ED INFORMATICI

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

Oggetto: **Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi degli artt. 7 comma 2, 17 Co. 1-2 e 50 del D. Lgs. 36/2023, a favore del Consorzio CINECA**, CINECA dei servizi di assistenza informatica consistenti in attività di help desk, consulenza specialistica e sviluppo dei moduli già attivati per l'anno 2024, per un importo massimo complessivo di € 60.000,00- oltre IVA e oltre € 35,00 di contributo ANAC esente IVA - CIG B47417988A

Il Dirigente

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio unico autorizzatorio 2024 e pluriennale 2024-2026;

Considerato che si rende necessario acquisire i servizi in oggetto per le esigenze dell'Ateneo fiorentino;

Viste le clausole negoziali essenziali contenute nell'atto di affidamento di CINECA n. 24067701 prot. 266145 del 29/10/2024 che costituisce proposta contrattuale e forma parte integrante e sostanziale della presente determina (all.1)

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Visto il "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze",

Visto il D.Lgs. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato e integrato a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 2016/679, "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR);

Visto il D. Lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD);

Considerato che i servizi in oggetto sono rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi dell'Art. 15 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, con nota prot. 293113 del 20/11/2024 è stato nominato Responsabile Unico di Progetto l'Ing. Marco Vivoli Responsabile dell'UF Gestione processi ICT per la didattica e servizi agli studenti, il quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo Art. 16;

Richiamati: *"l'art. 7 comma 1 che introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa prevedendo che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi;*

l'art.7 comma 2, che prevede che le stazioni appaltanti possano affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 mediante provvedimento motivato in cui diano conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;

l'art. 3 lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce come «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE”;

Considerato che CINECA è un consorzio interamente partecipato dal MUR, da Università statali e Enti pubblici di ricerca, che svolge la propria attività prevalentemente a beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati;

Tenuto conto che i suddetti soggetti pubblici svolgono su tale società consortile un controllo congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi;

Tenuto conto che le soluzioni informatiche realizzate e gestite da CINECA a beneficio dei propri consorziati costituiscono lo standard nell'ambito di università ed enti di ricerca, in quanto il Consorzio, a cui aderisce lo stesso MUR, ha da oltre mezzo secolo le più alte competenze nel settore;

Considerato che il ricorso a CINECA permette di avvalersi di un consorzio che per missione ha lo sviluppo di prodotti e servizi per università ed enti di ricerca. Questa condizione rappresenta uno specifico valore aggiunto in quanto l'evoluzione e lo sviluppo di tali prodotti e servizi nel tempo viene a essere orientato da una comunità di utenti con esigenze condivise che, messe a fattor comune, consentono economie di scala in termini di analisi e disegno delle soluzioni applicative e permettono di sopperire alla scarsità delle risorse interne e alla necessità di aggiornamento costante;

- Richiamato il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante, all'art. 9 dello stesso, un riconoscimento specifico per il CINECA quale organismo *in house* del MIUR e degli Enti Consorziati;
- Considerato che ANAC detiene l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;
- Vista la domanda di iscrizione all'Elenco sopra menzionato, presentata in data 9 aprile 2018 (prot. 30801) dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca anche per conto degli Enti consorziati in relazione agli affidamenti al CINECA;
- Considerato che con Delibera n. 1172 del 19 dicembre 2018 l'ANAC ha provveduto all'iscrizione degli Enti Consorziati di CINECA nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie "società" *in house*;
- Ritenuto pertanto che l'affidamento dei servizi in oggetto a CINECA è configurabile come affidamento *in house*;
- Considerato che a decorrere dal 1° aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche possono acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace (Catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA);
- Preso atto che nel previgente sistema di qualificazione l'infrastruttura CINECA deteneva la qualifica AgID di CSP (Cloud Service Provider) in quanto rispondente ai requisiti organizzativi, di sicurezza e affidabilità, di performance e interoperabilità, fissati dalla circolare AGID n. 2 del 9 aprile 2018;
- Ricordato - che a far data dal 19/01/2023 le competenze in materia di qualificazione dei servizi cloud per le PPAA è passato da AGID ad ACN;
-che, in una prima fase, ACN ha emanato il decreto direttivo ACN 5489/23 del Febbraio 23 prevedendo che i servizi in cloud, erogati da società *in house*, non fossero sottoposti a qualificazione preventiva, ma che fosse sufficiente dichiarare entro il 18 Gennaio 2024 l'adeguamento ai requisiti ACN;
- Preso atto che Cineca ha dichiarato di aver provveduto ad effettuare la dichiarazione richiesta nei termini stabiliti;
- Ricordato che, successivamente, ACN ha emanato il Regolamento Cloud - 21007/24 che sostituisce ed abroga tutta la normativa precedente;
- Preso atto che ai sensi degli artt. 15 e 16 di detto Regolamento *"i servizi cloud per le pubbliche amministrazioni erogati...omissis... da società in house, omissis...sono*

sottoposti al processo di adeguamento. I fornitori dei servizi cloud di cui all'articolo 15, comma 1, sottoscrivono e trasmettono all'ACN una relazione di conformità ai requisiti di cui al medesimo articolo 15. La validità dell'adeguamento decorre...omissis.... dalla data di pubblicazione nel catalogo.”

- Preso atto che Cineca ha dichiarato di aver richiesto a Marzo la qualificazione e inserimento sul marketplace ACN per i servizi SaaS alle Università e per il Datacenter utilizzato per erogare tali servizi e che tale richiesta è tuttora in corso;
- Ritenuto ragionevole, per quanto sopra esposto, presupporre che i servizi cloud offerti da Cineca abbiano i requisiti richiesti per la qualificazione degli stessi ai sensi della normativa vigente e che, pertanto, stante la necessità dell'acquisto in oggetto sia possibile procedere al suo affidamento nelle more della formalizzazione della qualificazione da parte di ACN;
- Considerato che con delibera del 6 maggio 2020 (e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 133 del 25 maggio 2020), l'Assemblea consortile di CINECA ha adottato il testo del nuovo Statuto consortile, recante individuazione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Preso atto che, in data 8 maggio 2020, l'ANAC ha deliberato la variazione dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 192 del d.lgs. 50/2016 degli Enti che detengono il controllo analogo congiunto sul Consorzio stesso, recependo il modificato assetto ministeriale;
- Visto l'art. 3, comma 2, dello Statuto Consortile secondo cui il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico proveniente dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di autonomia tecnica ed esecutiva;
- Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- Ricordato che il CIG è un codice alfanumerico che consente:
- l'identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;
 - la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;

- l'adempimento degli obblighi contributivi;
- Preso atto che con propria determinazione n. 4/2011, come aggiornata con la delibera n. 585/2023, ANAC ha chiarito che gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari restando però valide le ulteriori due cause per l'acquisizione del CIG;
- Ricordato che il CIG del presente affidamento è B47417988A
- Dato atto dalla Relazione del RUP (all.2):
- delle motivazioni dell'affidamento consistenti nel fatto che l'Ateneo ha già in uso diverse piattaforme fornite dal consorzio CINECA il quale dispone in modo esclusivo del know-how specifico per fornire attività di help desk, consulenza specialistica e sviluppo requisiti sui servizi erogati dalle stesse;
 - che lo stesso ha verificato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 26 L. 488/1999, dell'art. 1 c. 512 della L. 208/2015, dell'art. 1 cc. 499 e 450 della L. 296/2006, l'assenza e/o la non fruibilità di Convenzioni CONSIP, di Convenzioni CRUI, di Contratti aperti presso il Negozio Elettronico della Regione Toscana e di Contratti Unici di Ateneo che offrono soluzioni con le caratteristiche tecniche richieste per soddisfare le specifiche esigenze dell'Ateneo;
 - la proposta di atto di affidamento CINECA, parte integrante del presente atto, è congrua tenuto conto tanto dei correnti prezzi di mercato quanto della specificità del dominio applicativo;
 - lo stesso propone di non richiedere la costituzione della garanzia definitiva dal momento che CINECA è società in-house e questo, grazie alla circostanza che l'Ateneo esercita sul Consorzio CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, dà sufficienti garanzie che l'affidatario esegua puntualmente le prestazioni oggetto del presente affidamento.
- Ricordato che in base all'Art. 25 del D.Lgs. 36/2023 è possibile procedere all'affidamento dei contratti pubblici solo tramite piattaforme elettroniche certificate;
- Verificato che la Piattaforma di acquisto digitale U-Buy di CINECA risulta iscritta nel Registro delle Piattaforme certificate tenuto da ANAC consultabile al link <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert> e che pertanto ai sensi dell'art.23 e 25 del d. Lgs 36/2023 può essere utilizzata per svolgere le procedure di affidamento di contratti pubblici;
- Dato atto che il RUP, per quanto sopra esposto, ha avviato una procedura per l'affidamento in-house al Consorzio CINECA, con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3 - 40033

- Casalecchio di Reno (Bologna), Codice fiscale 00317740371, P. IVA 00502591209, pubblicata su piattaforma U-Buy con identificativo G00006;
- Accertato che la spesa complessiva pari ad un massimo di € 60.000,00 oltre IVA al 22% (pari ad € 73.200,00 IVA compresa) rientra nella fascia di importo indicata all'Art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento diretto di appalti di servizi/forniture;
- Dato atto che la spesa contrattuale complessiva massima di € 60.000,00 oltre IVA al 22% per un totale massimo di € 73.200,00 oltre € 35,00 a titolo di contributo ANAC non soggetto ad IVA, trova copertura sul Budget 2024 AIGSII
- Visto il Durc positivo (all. 3) e l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC (all. 4)
- Vista la relazione del RUP (all. 2)

DISPONE

- 1 - di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2 - di affidare il servizio oggetto della presente procedura, fino al 31/12/2024, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 7 comma 2) del D. Lgs. 36/2023, a favore del Consorzio CINECA, con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), Codice fiscale 00317740371, P. IVA 00502591209 per l'importo massimo di € 60.000,00 oltre IVA al 22%- CIG B47417988A
- 3 - di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 4 - che la spesa complessiva massima € 73.200,00 IVA compresa oltre € 35,00 a titolo di contributo ANAC non soggetto ad IVA trova copertura sul budget Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informativi sull' esercizio 2024 nel seguente modo:
 - Per € 73.200,00 conto CO. 04.01.02.01.08.11 “Assistenza informatica” — Bene/servizio “Assistenza Informatica” - dimensione D.50000.SIAF.GEN - COAN **140608/2024**;
 - Per € 35,00 conto CO.04.01.05.01.01.01.06 – Altri tributi – bene/servizio Altri tributi - Dimensione analitica D.50000.SIAF.GEN - COAN **140616/2024**;
- 5 – che l'importo effettivo dell'affidamento è determinato dal numero di giornate utilizzate;
- 6 – di non dover procedere alla richiesta di costituzione della garanzia definitiva dal momento che CINECA è società in-house e questo, grazie alla circostanza che l'Ateneo esercita

sul Consorzio CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, dà sufficienti garanzie che l'affidatario esegua puntualmente le prestazioni oggetto del presente affidamento

- 7 - la sottoscrizione dell'atto di affidamento nei confronti del Consorzio CINECA n. 24067701 prot. 266145 del 29/10/2024 allegato sub 1) alla presente determina;
- 8 - di procedere al pagamento delle fatture sulla base di quanto contenuto nell'atto di affidamento citato in premessa. Le stesse, emesse sul codice univoco ufficio 5F1SMO, dovranno essere liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa attestazione della regolarità delle prestazioni e della certificazione DURC e comunque previa verifica, se prevista, della certificazione di cui all' art. 48-bis del D.P.R. 602/1973;
- 9 - di disporre che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <https://www.unifi.it/vp-11655-atti-connessi-agli-affidamenti-in-house.html>, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;
- 10- che il presente atto è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di legge.

Visto di regolarità contabile
Dr. Francesco Oriolo

Il Dirigente
Ing. Marius B. Spinu